

## VERBALE GRUPPO NETWORK

GRUPPO NETWORK	ARTIGIANATO - ALBI E RUOLI
Data Convocazione	Giovedì 20 settembre 2012 ore 10:00 (riservato ai funzionari degli Albi e Ruoli)
Ordine del giorno:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) esame bozze manuali regionali</li> <li>2) esame D.lgs.147/2012</li> <li>3) esame Circ. Mise 3656/2012</li> <li>4) approfondimenti su procedure relative ai decreti attuativi D.lgs.59/2010</li> <li>5) varie ed eventuali</li> </ol>
Presenti	<p>CCIAA Bologna: Annamaria Venturi, Tiziana Cassanelli, Silvia Lipparini, Paola Bonisoli, AnnaGiulia Mariani.</p> <p>CCIAA Ravenna: M.Cristina Venturelli, Rita Dapporto, Angela Zattoni.</p> <p>CCIAA Ferrara: Elena Cassani, Alberto Tassinari.</p> <p>CCIAA Forlì-Cesena: Manuela Garoia, Annelisa Bovelacci.</p> <p>CCIAA Rimini: Oronzo Serio, Davide Parma, Chiara Cavallini.</p> <p>CCIAA Modena: Vincenzo Passaro.</p> <p>CCIAA Parma: Stefania Morpanini.</p> <p>CCIAA Piacenza: Lorenza Quadrelli, Chiara Betti</p>

	CCIAA Reggio-Emilia: Carmen Cafasi, Fanny Pavarini.
Coordinatore	Dott.ssa Maria Cristina Venturelli
Andamento dei lavori e posizioni emerse	<p>Si inizia con l'esame dei manuali unici per le Camere della regione, relative ai D.M. del 26.10.2011.</p> <p><b>Manuale Mediatori</b> L. 39/89 (bozza predisposta dalle Camere di Ferrara e Forlì-Cesena)-versione del 25.07.2012: il diritto di segreteria delle Unità Locali di società in fase di aggiornamento posizione R.I/REA, è sempre di 18,00 euro (non di 30,00 euro – cfr.pag.20).</p> <p>Caso di pratica di aggiornamento, con cui possono essere presentate anche altre domande/denunce (es. deposito formulari o segnalazione nuovi legali rappresentanti con relativa dimostrazione requisito ecc.): l'ammontare dei diritti di segreteria è rilevabile nelle note in apertura della Tabella dei Diritti D.M. 17.07.2012: <i>"nel caso di presentazione di più domande o denunce con il medesimo atto, si applica unicamente il diritto di importo più elevato....."</i>.</p> <p><b>Manuale Agenti di Commercio</b> (bozza predisposta dalle Camere di Ferrara e Forlì-Cesena) vengono effettuate alcune integrazioni. Tesserini: viene ripresa la descrizione del procedimento indicato sul manuale mediatori, inoltre, poiché il D.M. 26.10.2011 prevede che per gli Agenti di Commercio questi siano a richiesta, la domanda sconterà l'imposta di bollo, più il bollo virtuale sul tesserino e 25 Euro per i diritti di segreteria. Per quanto attiene ai requisiti professionali, è necessario integrare il modello ministeriale con un "modello integrativo" per le casistiche mancanti e in merito alla "idonea certificazione" per il requisito di dipendente. Verrà allegato al manuale il modello predisposto dalla Camera di Ravenna.</p> <p>La CCIAA di Ferrara provvederà ad eseguire tutte le correzioni sul Manuale, che verrà allegato al presente verbale.</p> <p>Vengono sollevate alcune problematiche relativamente a:</p> <p>- <b>SEPARAZIONI POTERI</b>: si concorda che, per gli Agenti di Commercio, è possibile, ma solo nel caso in cui sia presente un'altra attività esplicitamente dichiarata al Registro Imprese.</p> <p>La separazione poteri viene ammessa anche per gli Spedizionieri e comunque sempre in presenza di</p>

attività plurime dichiarate e risultanti dal R.I.

- **SANZIONI:** caso di Agente di Commercio che presenta la pratica di inizio attività al Registro Imprese allegando il mandato, ma non la SCIA (a prescindere dall'esistenza dei requisiti). Si concorda che non si applica sanzione, ma la pratica al Registro Imprese sarà rifiutata, in quanto difetta del presupposto giuridico.

- **PREPOSTO:** nel silenzio della legge (non risulta alcun divieto al soggetto di essere preposto a più Unità Locali) si ritiene non sussistente il requisito della esclusività. Restano tuttavia perplessità in merito ai mediatori L. 39/89, visto che tale interpretazione sembrerebbe non corrispondere alla ratio legis, dunque si rinvia la decisione.

- **TASSE CC.GG.:** argomento delicato, sul quale non esiste una vera uniformità di vedute. Si richiama, per le Scia Mediatori e Agenti di Commercio, il verbale Network R.I. del 17.04.2012, mentre altre Cciaa, per la società Agenti di commercio, propongono il pagamento di 1 sola tassa, indipendentemente dai Lgr già iscritti o meno nell'ex ruolo come Persona Fisica.

Si decide, inoltre, nel caso di UL in cui venga nominato un preposto già riconosciuto, che la tassa non sia dovuta. Il principio si basa sul "riconoscimento dei requisiti": chi è già stato riconosciuto, anche se è nella sezione REA, non deve pagare nuovamente la tassa cc.gg. sia nel caso in cui venga nominato preposto sia nel caso in cui inizi una nuova attività. La tassa cc.gg. è dovuta solo nel caso di nuovo riconoscimento dei requisiti.

Nel caso di apertura di una nuova U.L., invece, si ritiene che la tassa sia dovuta, poiché andrà presentata una nuova SCIA che abilita l'impresa in quella località.

**TRASFERIMENTI:** nel caso di trasferimenti in altra provincia, ad attività invariata, va presentato semplicemente I/A al R.I. della nuova provincia, allegando, a seconda dei casi, il modello C32, C34, C 36 o C38, compilato nella sezione "modifiche". Non è dunque necessario un nuovo riconoscimento requisiti, né il versamento della Tassa CC.GG., in quanto il soggetto è già legittimato. In proposito la Camera di Rimini si riserva di fare una verifica al suo interno.

**SEZIONE "MODIFICHE"** dei Modelli Ministeriali: ci si chiede in quali casistiche è necessario compilare tale sezione e si chiarisce che va

compilata quando si aggiunge un nuovo legale rappresentante a cui va accompagnato anche il modello intercalare requisiti.

Superfluo per le modifiche di sede e residenza, che vanno presentate al solo al R.I.

**AGGIORNAMENTO:** per quanto attiene ai controlli delle pratiche di aggiornamento, alcune Camere propongono di inserire un termine non troppo ridotto nei propri "Regolamenti sui termini dei procedimenti amministrativi", poiché si tratta di verifiche che richiedono attenzione e tempo.

**Manuale Spedizionieri** (bozza predisposta dalla CCIAA di Bologna). Viene esaminata la problematica del requisito professionale per i LGR di impresa societaria, previsto dall'art. 3 del D.M. 26.10.2011, dato che prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto, era sufficiente solo un RTC.

**LGR:** Si concorda che, con le nuove SCIA, tutti i LGR di impresa societaria devono possedere il requisito professionale così come prevede la normativa.

Ci si chiede se, anche in sede di "aggiornamento" (cioè in questa fase di transizione), gli altri LGR devono dimostrare di essere in possesso del requisito professionale. Al riguardo si ritiene opportuno formulare un quesito al ministero, la cui bozza verrà predisposta dalla Camera di Bologna.

Per la fase transitoria, si ritiene comunque opportuno riconoscere il requisito professionale ai Lgr. che erano già presenti, da almeno 2 anni nell'ultimo quinquennio, nell'impresa societaria, esercente attività di spedizioniere,

Per i LGR, che eventualmente non fossero in possesso del requisito professionale, si ritiene ammissibile la separazione dei poteri come più sopra previsto.

L'attuale situazione normativa, tuttavia, riconosce il requisito professionale se maturato con un titolo di studio o con lo svolgimento dell'attività di dipendente (peraltro, secondo le più recenti circolari ministeriali, solo prestando attività lavorativa in livelli molto elevati di inquadramento, quali il 1°, il 2° o il quadro), mentre non sarà possibile maturarlo con la pratica commerciale (poiché non si può essere LGR se non si ha il requisito e viceversa non lo si matura se non si è stati LGR). Si ritiene, pertanto, di inserire nella formulazione del quesito ministeriale anche la presente tematica.

**PREPOSTO:** riguardo alla nomina del Preposto, si concorda, come più sopra evidenziato, che potrà esserlo anche in più U.L., nel silenzio della norma.

**TASSA CC.GG. :** va fatta pagare solo all'impresa, anche nel caso di società con più LGR, perché si ritiene che l'abilitazione ad esercitare sia in capo alla società stessa. Si ritiene che la medesima interpretazione vada applicata anche nel caso di una società risultante "inattiva" nella sede legale, oppure che abbia denunciato l'inizio di una diversa attività, e che eserciti l'attività di spedizioniere solo in una U.L.: anche in tali casi la Tassa CC.GG.sarà dovuta solo per la sede (UL)in cui viene esercitata l'attività di spedizioniere.

**CAPACITÀ FINANZIARIA:** questo requisito è stato modificato dall'art. 76 del D.Lgs. n. 59 del 2010 e dal D.Lgs. n.147 del 06.08.2012.

L'impresa, quindi, deve essere in possesso di idonea capacità finanziaria, comprovata da un capitale sociale sottoscritto e versato di 100.000 euro, indistintamente per tutte le società. Anche le imprese individuali e le società cooperative devono dimostrare tale requisito col medesimo importo.

Si precisa, dunque, che tutte le imprese devono adeguare la capacità finanziaria richiesta dalla norma, anche se sorte prima dell'entrata in vigore delle ultime leggi.

**LICENZA DI PS:** si evidenzia che il DLgs. n.147 del 06.08.2012, all'art. 20 ha abolito anche l'art. 4 comma 1 lettera a) ed e) della legge 14.11.1941 n. 1442; la Circ. Mise 3656 del 12.09.2012, ha quindi evidenziato l'abrogazione della Lic. di cui al T.U. delle leggi di P.S., i cui riferimenti andranno quindi eliminati dalla sezione SCIA del modello ministeriale C38 allegato al D.M. 26.10.2011.

La CCIAA di Bologna provvederà ad eseguire tutte le correzioni sul manuale, che verrà allegato al presente verbale.

**Manuale Mediatori Marittimi** (bozza predisposta dalla CCIAA di Ravenna): il gruppo dà mandato alle colleghe di effettuare le opportune correzioni sulla base degli orientamenti generali assunti.

Le guide/manuali aggiornati verranno poi inviate a tutte le CCIAA per essere approvate quindi pubblicate sui rispettivi siti camerati.

- Emergono criticità da segnalare a InfoCamere sui

programmi Arca e Starweb.

- Sezione di Mediatore Immobiliare e di Mandatario a titolo oneroso nel settore immobiliare: essendo abolito il Ruolo, ci si chiede se, in occasione della denuncia di inizio attività al Registro Imprese, debbano essere specificate entrambe le sezioni, oppure se semplicemente l'attività di agente d'affari in mediazione o di agente immobiliare, ora le assorba entrambe, visto che l'esame è il medesimo. Sarebbe utile un quesito ministeriale.

- Formulari: sarebbe opportuno che InfoCamere creasse un contenitore a parte, nel quale possano confluire i formulari depositati affinché siano facilmente reperibili ed estraibili. Al momento il deposito viene caricato dall'operatore camerale nel MAD del R.I.

Il D.Lgs. 147/2012 ha abolito il 6° comma dell'art. 5 del D.M. 29.12.1979, che prevedeva per le iscrizioni nel ruolo dei Periti e degli Esperti, la corresponsione della Tassa CC.GG. e il diritto di segreteria. Riguardo al mancato pagamento della tassa, la CCIAA di Ravenna solleva forti dubbi in merito, segnalando le perplessità anche di altre Cciao fuori regione.

ALLEGATO A: Guida/Manuale Agenti Mediatori Immobiliari

ALLEGATO B: Guida/Manuale Agenti e Rappresentanti di Commercio

ALLEGATO C: Guida/Manuale Spedizionieri

ALLEGATO D: Guida/Manuale Mediatori Marittimi

Termine Lavori

I lavori hanno termine alle ore 17.00.

Il coordinatore  
dott.ssa Maria Cristina Venturelli

Il presente verbale è stato redatto a cura della Camera di commercio di Ravenna.